

**ALLEGATO II
INSEGNE E MEZZI PUBBLICITARI**

Articolo 1 - Oggetto del regolamento per i mezzi pubblicitari

1. Qualsiasi mezzo pubblicitario o insegna, di cui si prevede la collocazione entro il perimetro del centro abitato, è subordinato alla preventiva autorizzazione comunale, qualunque sia l'Ente proprietario della strada, salvo il preventivo nulla osta tecnico di quest'ultimo.
2. La stessa disposizione si applica per mezzi pubblicitari non in fregio a strade pubbliche, se visibili da spazi ed aree pubbliche o assoggettati al pubblico transito.

Articolo 2 - Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari perde di validità nel caso in cui non venisse rinnovato il versamento dell'imposta dovuta per tali mezzi.

Articolo 3 - Rimozione di mezzi pubblicitari autorizzati

1. In caso di mancata manutenzione del mezzo pubblicitario, il Comune, previa messa in mora del titolare a provvedervi, ovvero ad asportare il mezzo stesso, potrà procedere alla rimozione d'ufficio, con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente, ogni qualvolta sussistano pericoli per la pubblica incolumità o nocuenti al decoro urbano.
2. L'autorizzazione comunale non costituisce titolo al mantenimento dei mezzi pubblicitari ove ostacolino legittimi diritti di terzi (formazione di aperture, impianto di cantieri, nuovi passi carrai ecc.).

Articolo 4 - Documentazione richiesta

1. La richiesta di autorizzazione alla collocazione di un mezzo pubblicitario deve essere corredata da:
 - 1) idonea documentazione fotografica a colori atta a rappresentare l'edificio e la località ove il mezzo pubblicitario deve essere collocato;
 - 2) planimetria con la prevista posizione di installazione;
 - 3) bozzetto del mezzo in scala almeno 1/20, riportante dimensioni, materiali, colori, caratteri grafici, vignette ecc.;
 - 4) autodichiarazione di conformità del mezzo pubblicitario a tutte le norme di sicurezza vigenti (stabilità, resistenza al vento, sicurezza degli impianti elettrici ecc.), sottoscritta dall'installatore del mezzo stesso.

Articolo 5 - Norme transitorie e durata dell'autorizzazione

1. I mezzi pubblicitari di qualunque tipo autorizzati ma non conformi al presente regolamento dovranno essere rimossi a cura e spese dei titolari dell'attività entro 5 anni dall'entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Entro tale periodo i titolari dei mezzi conformi al regolamento potranno richiedere l'autorizzazione comunale.
3. In caso di mancato pagamento dell'imposta, i mezzi pubblicitari devono essere rimossi a cura e spese dei titolari dell'attività entro 90 giorni dalla data di scadenza.

Articolo 6 - Mezzi pubblicitari non utilizzati

1. Per i mezzi pubblicitari venuti a scadenza, o non utilizzati per qualunque altra causa, il titolare dovrà farsi carico della rimozione del mezzo pubblicitario e di tutti i supporti, basamenti, allacciamenti ecc. e della rimessa in pristino a regola d'arte del sedime.
2. Non è ammesso lasciare in opera, o collocare ex novo, mezzi pubblicitari privi delle indicazioni dell'attività da pubblicizzare.
3. Sono esclusi dal predetto divieto quei mezzi recanti le sole diciture "pubblicità in allestimento" o similari, o recanti i soli estremi della ditta costruttrice del mezzo.

Articolo 7 - Tipologie di mezzi pubblicitari ammessi

1. I mezzi pubblicitari da installare dovranno fare riferimento alle seguenti tipologie
 - a) Insegne a lettere e/o simboli applicati separatamente l'uno dall'altro su parete di fondo (tale tipologia non è ammessa per i cartelli).
 - b) Insegne a lettere e/o simboli applicati su unico supporto (cartella o cassonetto), fissato a parete di fondo, (tale tipologia non è ammessa per i cartelli).
 - c) Insegne e cartelli a bandiera, fissati a parete o su unico palo di sostegno laterale.
 - d) Insegne e cartelli fissati su palo di sostegno centrale, o su due o più pali di sostegno.
 - e) Insegne e cartelli sulle coperture o sulle gronde di edifici.
 - f) Insegne di tipo speciale (stele totem ecc.), (tale tipologia non è ammessa per i cartelli).
 - g) Insegne e cartelli su elementi di arredo urbano.
 - h) Striscioni standardi, bandiere drappi.
 - i) Manifesti locandine.
 - l) Targhe professionali e di indicazione di attività.
 - m) Tende solari.
 - n) Vetrofanie.

Articolo 8 - TIPOLOGIA A- Insegne a lettere e/o simboli applicati separatamente l'uno dall'altro su parete di fondo

1. Dette insegne possono essere, realizzate in :
 - a) lettere o simboli non luminosi, (metallici, in pietra, in legno, in materiali plastici;
 - b) lettere dipinte o verniciate su pareti di fondo;
 - c) lettere o simboli luminosi a luce diretta (illuminazione interna);
 - d) lettere o simboli luminosi a luce indiretta o retro riflettente.Tali tipologie non sono ammesse per i cartelli.
2. Norme di collocazione:
 - 1) Nel centro storico e negli immobili e località vincolati, ai sensi del D. Lgs 42/2004 (salvo benessere degli enti preposti alla tutela del vincolo), sono ammesse solo le insegne di cui ai punti a), b), d) del comma precedente. Nel borgo di Gradella, fatto salvo quanto previsto da altri strumenti, sono ammesse solo le insegne di cui al punto a) in ferro battuto.
 - 2) Le insegne non possono essere collocate ad altezze superiori agli estradossi delle finestre del primo piano. Nel caso in cui fosse presente una zoccolatura di base dell'edificio, appositamente evidenziata, che si spinga fino ad altezze superiori, le insegne potranno essere collocate nei limiti di detta zoccolatura.
 - 3) Le insegne devono essere collocate in posizione organicamente inserita nel disegno dell'edificio.

- 4) Le insegne non possono ricoprire elementi di particolare valenza compositiva, o decorativa dell'edificio (cornici, lesene marcapiani, archi dipinti ecc.), ma devono occupare solo spazi neutri dell'edificio stesso.
- 5) L'altezza massima delle lettere dovrà essere proporzionale alla dimensione massima in altezza, delle campiture disponibili e mai superiore ad 1/3 della stessa per caratteri disposti su unica fila, e ad 1/5 della stessa per caratteri disposti, su due o più file.
- 6) E' fatto divieto di regolare con tabelloni di fondo gli spessori o eventuali pareti con risalti, per realizzare un appoggio del mezzo pubblicitario disposto su unico livello.

Articolo 9 - TIPOLOGIA B - Insegne a lettere e/o simboli applicati su unico supporto (cartella o cassonetto) fissato a parete di fondo

1. Dette insegne possono essere realizzate in:
 - a) lettere o simboli non luminosi (metallici, in pietra, in legno, in materiali plastici), ovvero dipinti o verniciati, su cartelle portainsegna appositamente predisposte all'atto della costruzione della vetrina;
 - b) idem c.s. ma in lettere o simboli luminosi a luce indiretta o retroriflettente;
 - c) idem c.s. ma in lettere o simboli luminosi separati, a luce diretta (illuminazione interna);
 - d) lettere o simboli non luminosi, oppure illuminati a luce indiretta o retroriflettente, applicati o dipinti su cartella di fondo non appositamente predisposta all'atto della costruzione della vetrina;
 - e) lettere o simboli applicati o dipinti, su cassonetto dotato di illuminazione interna e non, appositamente predisposto all'atto della costruzione della vetrina.Tali tipologie non sono ammesse per i cartelli.
2. Norme di collocazione
 - 1) Nel centro storico e negli immobili e località vincolati ai sensi del D. Lgs 42/2004, (salvo benessere degli enti preposti alla tutela del vincolo), sono ammesse solo le insegne di cui ai punti a), b), d).
 - 2) Le insegne di cui ai punti d), e), ove ammesse, devono essere collocate in posizione organicamente inserita nel disegno dell'edificio, al di sopra della vetrina e senza superarne la lunghezza massima, e comunque a quota mai superiore alla fascia marcapiano, fra piano terreno e 1° piano ovvero, se non esistente, a quota inferiore ai balconi o ai davanzali del 1° piano.
 - 3) Valgono le norme di cui ai punti 4,5,6 del precedente articolo 8 comma 2, con l'avvertenza che, nell'ipotesi della tipologia e), il cassonetto luminoso non potrà mai debordare più di cm 20 dalle lettere o simboli in esso contenuti.

Articolo 10 - TIPOLOGIA C - Insegne e cartelli a bandiera fissati a parete o su unico palo di sostegno laterale

1. Dette insegne e cartelli possono essere realizzati in:
 - a) lettere, simboli, fregi ecc. in ferro battuto o intagliato, ceramica, vetro colorato, legno, altri metalli con esclusione di leghe leggere e materie plastiche, applicati a parete; tali insegne o cartelli possono essere non illuminati o illuminati solo a luce indiretta o retroriflettente;
 - b) lettere o simboli luminosi o non luminosi, applicati su cassonetto fissato a parete;
 - c) lettere o simboli luminosi o non luminosi applicati su cassonetto fissato ad unico palo di sostegno laterale.

2. Norme di collocazione:

- 1) Nel centro storico e negli immobili e località vincolati ai sensi del D. Lgs 42/2004, (salvo benessere degli enti preposti alla tutela del vincolo), sono vietate insegne e cartelli a bandiera. Nel borgo di Gradella fatto salvo quanto previsto da altri strumenti sono ammesse solo le insegne di cui al punto a) in ferro battuto.
- 2) In qualunque altra zona è vietata tale tipologia di mezzo, se sporgenti su aree e spazi pubblici o di uso pubblico.
- 3) Ove ammessi su aree e spazi privati, le insegne e i cartelli di tipo b), e di tipo c) non potranno avere dimensioni eccedenti, i cm 120 x120, salve le targhe di attività operanti a livello nazionale od internazionale con simbologia unificata, (stazioni di servizio per autoveicoli, magazzini di vendita, banche ecc.), che potranno avere dimensioni anche superiori, comunque mai eccedenti i cm 200x200.

Articolo 11 - TIPOLOGIA D - Insegne e cartelli fissati su palo di sostegno centrale, o su due o più pali di sostegno

1. Nel centro storico, nel borgo di Gradella e negli immobili e località vincolati ai sensi del D. Lgs 42/2004, (salvo benessere degli enti preposti alla tutela del vincolo), è vietata detta tipologia.
2. Non è ammessa l'installazione di tale tipologia di mezzi pubblicitari su spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico compresi all'interno del perimetro di centro abitato ai sensi del D. Lgs 30/4/1992.

Articolo 12 - TIPOLOGIA E - Insegne e cartelli sulle coperture o sulle gronde di edifici

1. Dette insegne e cartelli sono ammessi nelle sole zone industriali e artigianali.
2. Le insegne e i cartelli dovranno rispettare, le seguenti caratteristiche:
 - a) altezza massima non superiore a cm 200 e lunghezza massima non superiore ai 2/3 del fronte di copertura o di gronda, su cui sono collocati (comunque con il limite massimo di cm 1000). La superficie complessiva non potrà comunque superare 1/50 della superficie del prospetto dell'edificio sopra il quale l'insegna verrà collocata;
 - b) essere collocati in posizione organicamente inserita nel disegno dell'edificio;
 - c) le strutture di sostegno devono presentarsi in termini formalmente risolti, anche sulle fronti opposte o laterali a quelle di esposizione dell'insegna o cartello.

Articolo 13 - TIPOLOGIA F - Insegne di tipo speciale (stele, totem ecc.)

1. Dette insegne possono essere realizzate in ferro battuto o intagliato, legno, altri metalli, materie plastiche, non illuminate o illuminate solo a luce indiretta o retroriflettente.
2. Nel centro storico e negli immobili e località vincolati ai sensi del D. Lgs 42/2004 (salvo benessere degli enti preposti alla tutela del vincolo) è vietata detta tipologia. E' ammessa la realizzazione solo su spazi privati, organicamente connessi con l'immobile cui l'insegna è riferita.
3. L'altezza massima delle insegne non potrà superare i cm 250.
4. Le insegne se collocate a reciproca distanza inferiore ai metri 300, dovranno essere oggetto di un unico progetto coordinato.

Articolo 14 - TIPOLOGIA G - Insegne e cartelli su elementi di arredo urbano e su manufatti stradali

1. Possono essere collocati mezzi pubblicitari su elementi di arredo urbano, visibili da spazi pubblici o di uso pubblico, limitatamente ai seguenti elementi ed alle seguenti condizioni:
 - a) pensiline per l'attesa di mezzi di trasporto pubblico; solamente sulle pareti di fondo e laterali, per non più di 1/2 della loro superficie con divieto di collocazione sulle coperture;
 - b) colonnine o steli informative, contenenti piantine stradali ed indirizzi di pubblica utilità, per non più di 1/2 della loro superficie e comunque per una superficie pubblicitaria massima di mq 3,00 per ogni elemento;
 - c) transenne a regolamentazione di attraversamenti pedonali, purché il pannello pubblicitario non superi l'altezza di cm 80 dal piano del marciapiede e purché non occulti la visibilità reciproca fra pedoni e veicoli;
 - d) orologi pubblici, purché ogni orologio non rechi messaggi pubblicitari di superficie a mq 1,00 (per ogni lato).
2. E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari, salve condizioni di pubblica utilità, su: cartelli indicatori di fermata di mezzi pubblici, segnaletica stradale e toponomastica, semafori, armadietti contenenti servizi tecnologici urbani, panchine, cestini portarifiuti, lampade della pubblica illuminazione, portabiciclette, dissuasori di sosta, chioschi igienici, paracarri, cassonetti o contenitori di rifiuti urbani; sulle scarpate stradali soprastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza; sui ponti e sottoponti; sui cavalcavia e sottovia e loro rampe e parapetti; sui parapetti stradali, barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento.

Articolo 15 - TIPOLOGIA H - Striscioni, stendardi, bandiere drappi

1. Ove consentiti, i predetti mezzi pubblicitari dovranno:
 - a) non superare i mq 6,00 nel caso di striscioni ed mq 3,00 nel caso di stendardi, bandiere e drappi;
 - b) essere collocati con il lembo inferiore ad almeno cm 500 dal piano viabile (in caso di strade veicolari), ad almeno cm 250 dal piano marciapiede (in caso di percorsi esclusivamente ciclo-pedonali e purché, anche in presenza di vento non debordino su strade veicolari);
 - c) eventuali pali di sostegno dovranno distare almeno cm 50 dalla corsia di transito veicolare; lo spazio disponibile al transito veicolare; lo spazio disponibile al transito ciclo pedonale fra palo di sostegno e gli ostacoli più prossimi non potrà essere inferiore a cm 150;
 - d) essere collocati ad una mutua distanza di almeno metri 100, salvo il caso di striscioni, stendardi, bandiere, drappi oggetto di unico intervento pubblicitario coordinato;
 - e) essere collocati lontani dalle lampade pubblica illuminazione.
2. I predetti mezzi pubblicitari non potranno essere collocati su isole ed aiuole spartitraffico.
3. Nel centro storico, nel borgo di Gradella e sugli immobili e località vincolati ai sensi del D. Lgs 42/2004 i predetti mezzi pubblicitari potranno solamente pubblicizzare manifestazioni artistiche, culturali, teatrali, folcloristiche e sportive nonché mostre, convegni, esposizioni.
4. La durata massima dell'esposizione non potrà superare nelle zone di cui al punto precedente i giorni 15 (o il periodo della manifestazione, se superiore a giorni 15) e nelle restanti zone i giorni 30.

Articolo 16 - TIPOLOGIA I - Manifesti, locandine

1. Manifesti e locandine non potranno essere affissi che sugli appositi tabelloni o bacheche o supporti, con assoluto divieto di utilizzo di altre strutture pubbliche o private poste in fregio a spazi pubblici o di uso pubblico, o visibili da questi.
2. E' ammessa collocazione di manifesti e locandine all'interno di unità immobiliari pubbliche e private, anche se visibili da spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico, purché separati da questi ultimi mediante superfici vetrate.
3. Manifesti e locandine di promozione di parchi di divertimento, circhi, spettacoli, manifestazioni, iniziative commerciali promozionali o similari a carattere temporaneo sono ammessi, anche al di fuori degli spazi di cui ai successivi punti a) e b), solo nel rispetto delle seguenti limitazioni:
 - a) divieto di collocazione su manufatti o aree e spazi pubblici o di uso pubblico, laddove possano arrecare intralcio;
 - b) applicazione su supporti rigidi opportunamente fissati, con garanzia di stabilità, di resistenza al vento ed alle intemperie;
 - c) applicazione con corde, nastri adesivi, zavorre, ed assoluto divieto di modalità di fissaggio quali chiodi, zanche, punte ecc.
 - d) esposizione non prima di 24 ore dall'iniziativa e rimozione a cura dei proponenti non oltre 24 ore dal termine della stessa;
 - e) misure massime dei singoli manifesti cm 120x120.
4. Cartelli indicanti il percorso di gare, marce, raduni e simili sono ammessi solo nel rispetto delle seguenti limitazioni:
 - a) applicazione esclusivamente mediante nastri adesivi, con divieto di incollaggio e chiodatura.
 - b) esposizione non prima di 24 ore dall'iniziativa e rimozione a cura dei proponenti non oltre 24 ore dal termine della stessa.
 - c) misure massime dei singoli cartelli cm 60x120.
 - d) assoluto divieto di tracciare frecce dipinte su qualsiasi supporto, pavimentazioni stradali comprese.

Articolo 17 - TIPOLOGIA L - Targhe professionali e di indicazione di attività

1. Dette targhe possono essere realizzate in:
 - a) metallo (ottone, bronzo, rame, leghe leggere, acciaio ecc.);
 - b) pietra;
 - c) legno;
 - d) materie plastiche.
2. La dimensione massima di ogni targa deve essere contenuta in cm 40x20; nel caso in cui preesistano nello stesso edificio targhe anche aventi dimensioni differenti da quelle sopraindicate, purché conformi ai restanti criteri del presente articolo, eventuali nuove targhe dovranno uniformarsi per materiali e dimensioni a quelle preesistenti, salvo che in uno stesso edificio non superino il numero di tre.
3. Quando le targhe affisse in uno stesso edificio superino il numero di tre, è fatto obbligo di sostituirle con unico portatarghe unificato, finalizzato ad una collocazione regolare delle medesime.
4. Nel centro storico e sugli immobili e località vincolati ai sensi del D. Lgs 42/2004 (salvo le targhe degli enti preposti alla tutela del vincolo), sono ammesse solo le targhe di cui ai punti a), b), c) del comma 1 purché, se metalliche, di tipo opaco e di fondo scuro o brunito. Sono ammesse lettere e simboli colorati, purché a tinta brillante e purché di ridotte dimensioni. Nel borgo di Gradella sono ammesse solo targhe in ferro battuto.

5. Le targhe dovranno essere applicate solo su spazi neutri dell'edificio, con divieto di ricoprire elementi di particolare valenza compositiva o decorativa.

Articolo 18 - TIPOLOGIA M - Tende solari di esercizi commerciali, bar, ristoranti

1. Le tende solari sporgenti su spazi pubblici o di uso pubblico non potranno che sovrastare aree assoggettate al solo transito ciclo-pedonale o aree per le quali è stato concesso l'utilizzo del suolo pubblico.
2. Qualsiasi struttura comprese eventuali mantovane in semplice tessuto dovrà essere collocata ad almeno cm 230 dal piano della pavimentazione stradale.
3. La sporgenza massima delle tende dovrà essere di m 1,30 o comunque essere compresa all'interno del marciapiede o dalla linea di delimitazione del passaggio pedonale in caso di marciapiede a raso. Nel caso l'area antistante all'esercizio sia stata soggetta di concessione del suolo pubblico la tenda potrà sporgersi sino al limite dello spazio concessionato.
4. In presenza di portici le tende solari non potranno essere collocate sul fronte esterno degli stessi.
5. Le tende solari dovranno essere collocate a quote inferiori ad eventuali fasce marca piano o zoccolature di separazione fra piano terreno e primo piano.
6. Non è ammesso che una tenda solare, nella configurazione ripiegata, tagli la sagoma dell'apertura sulla quale è sovrapposta; né che nella medesima configurazione tagli od occulti elementi di particolare valenza compositiva o decorativa dell'edificio.
7. Sulle tende solari potrà essere riportata la sola insegna dell'attività esercitata nell'unità immobiliare, con divieto di scritte pubblicitarie e cartelli di altra natura. Tali scritte dovranno essere a caratteri semplici, impressi sul tessuto della tenda stessa.
8. Nel centro storico sono ammesse:
 - le tende con tessuto a tinte unita o a strisce verticali di colore giallo e grigio alternati (RAL: giallo 7035, grigio 1018; PANTONE: giallo 109, grigio cool gray 4C) di larghezza pari a 14,5 cm. In alternativa è ammessa la colorazione Bianco Beige (écru). Le tende potranno essere del solo tipo ripiegabile, con divieto di strutture fisse.

Articolo 19 - TIPOLOGIA N- Vetrofanie

1. In corrispondenza di ciascuna vetrina le vetrofanie con il messaggio pubblicitario dell'esercizio non dovranno avere una superficie superiore a mq 1,00.
2. E' consentito l'utilizzo di pellicole opache per la copertura dei vetri delle vetrine a partire da un'altezza di 1 m dal piano stradale e sino a 2 m dallo stesso punto di riferimento.

Articolo 20 - Stazioni di servizio per autoveicoli, autolavaggi ed aree di parcheggio

1. Per quanto attiene le stazioni di servizio, autolavaggi ed aree di parcheggio si applicano le norme di cui all'art.52 del D.P.R. 16/12/1992 n°495 e successive modificazioni ed integrazioni, con le seguenti limitazioni circa la superficie complessiva massima di cartelli e mezzi pubblicitari collocabili:
 - a) all'esterno del centro abitato: strade di tipo A,B,C,F = come da art.52 D.P.R.495/1992; strade di tipo D ed E = 3% dell'area occupata;
 - b) all'interno del centro abitato: strade di tipo D,E, F = 1% dell'area occupata;

- c) negli immobili e località vincolati ai sensi del D. Lgs 42/2004, tali percentuali sono subordinate al benessere degli enti preposti alla tutela del vincolo.
2. I cartelli ed i mezzi pubblici normati dal presente articolo potranno rappresentare messaggi pubblicitari o informativi solo attinenti alle attività od ai prodotti trattati nell'immobile ove sono installati.

Articolo 21 - Codice della strada e suo Regolamento di attuazione

1. Per tutto quanto non specificato o appositamente non normato nella presente sezione, si applicano le norme del Decr. Leg.vo 30/4/1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione), e loro successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 22 - Deroghe

1. Deroghe alla normativa sopra indicata potranno essere adottate solo per mezzi pubblicitari di tipo unificato a livello regionale, nazionale ed internazionale, afferenti a servizi di pubblica utilità (sanitari, farmaceutici, pubblica amministrazione, trasporti pubblici ed assimilabili).

Articolo 23 - Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni del presente allegato è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art.23, commi 11,12, 13 del Decr. Leg.vo 30/4/1992 n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni.

